

Allegato "A" ai n.ri 13.592 / 6.195 Rep. -----

----- **STATUTO** -----

----- **TITOLO I**-----

----- **COSTITUZIONE DI SOCIETA'** -----

Articolo 1) DENOMINAZIONE-----

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione di
"SERVIZI ECOLOGICI DELL'OSSOLA S.R.L." -----

Articolo 2) SEDE SOCIALE -----

La società ha sede in Pieve Vergonte (VB).-----

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.-----

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune
è di competenza degli amministratori. -----

Articolo 3) DOMICILIO DEI SOCI-----

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società,
si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei
soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni
comunicate dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. -----

Articolo 4) OGGETTO SOCIALE-----

La società ha per oggetto: -----

- approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione,
distribuzione e vendita nelle forme consentite dalla legge di energia
elettrica, comunque prodotta, sia direttamente che da parte di terzi; -----

- approvvigionamento, produzione, trasporto, manipolazione,
distribuzione e vendita nelle forme consentite dalla legge di gas naturale,
produzione e distribuzione del calore; -----

- approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita nelle forme
consentite dalla legge di ogni fonte di energia, anche nel campo dello
sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e alternative; -----

- promozione, diffusione, vendita, noleggio e manutenzione di impianti
tecnologici alimentati da fonti di energia rinnovabili e alternative;-----

- progettazione, costruzione e gestione di impianti per ogni tipologia di
attività sopra descritta, direttamente o tramite contratti di incarico
professionale o di appalto nonché la costruzione degli impianti stessi per
conto di terzi. -----

La società ha inoltre per oggetto la gestione e/o l'erogazione di qualsiasi
servizio pubblico locale, a rilevanza economica e non economica, e la
gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli
Enti Pubblici locali soci. -----

La società potrà quindi svolgere, tra l'altro, attività di manutenzione
generale, urbana, di servizi, reti ed impianti, nonché del patrimonio
mobiliare ed immobiliare sia degli Enti Pubblici locali soci, sia di soggetti
terzi, Enti Pubblici o privati, previa adeguata valutazione di fattibilità e
convenienza economica dell'attività da parte dell'assemblea ordinaria dei
soci.-----

La società potrà infine compiere tutte le operazioni che risulteranno
necessarie, ovvero utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro,
potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali,
industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento
dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico

e dell'esercizio delle attività disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, parte II, e nel rispetto di quanto disposto dal T.U.B. di cui al Decreto Legislativo 385/1993. -----

Articolo 5) DURATA-----

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050 salvo proroghe o anticipato scioglimento. -----

Gli esercizi si chiudono il trentuno dicembre d'ogni anno.-----

-----TITOLO II-----

----- **CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI E QUOTE**-----

Articolo 6) CAPITALE SOCIALE -----

Il capitale sociale è fissato in Euro 118.000,00 (centodiciottomila/00), ed è diviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile. ---

Potranno essere soci soltanto Enti Pubblici locali o società partecipate esclusivamente da Enti Pubblici locali. -----

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.-----

I soci possono effettuare, a favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite inferiori al terzo del capitale sociale; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale. Si presumono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione quindi d'ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento. -----

La società potrà acquisire prestiti dai soci con obbligo di rimborso, infruttiferi d'interessi salva diversa espressa pattuizione, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari.-----

Si applica l'articolo 2467 del codice civile.-----

Articolo 7) CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI -----

In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso, le quote sociali dovranno essere offerte agli altri soci, i quali avranno diritto di prelazione nell'acquisto, in proporzione al valore delle quote da ciascuno di essi possedute. Se taluno dei soci non eserciti il diritto di prelazione ad esso spettante, tale diritto potrà essere esercitato dagli altri soci in proporzione al valore delle quote da essi possedute. -----

L'opzione dovrà riguardare l'intera quota cedenda.-----

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio alienante dovrà comunicare agli altri soci, tramite l'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di vendere, le generalità del cessionario e la somma richiesta come prezzo e le modalità di pagamento.-----

Gli altri soci dovranno manifestare, sempre per il tramite dell'organo amministrativo e con lettere raccomandate, la loro intenzione di acquistare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'organo amministrativo.

La manifestazione dell'intenzione di acquistare non comporta conclusione del contratto di cessione; le parti sono in tal caso obbligate a stipulare un atto di trasferimento della quota sociale, in forma autentica, entro trenta giorni da detta ultima comunicazione. -----

Nei casi di trasferimento in permuta o verso altro corrispettivo infungibile, l'esercizio della prelazione ha luogo mediante la corresponsione al socio che intende alienare la quota di una somma di denaro corrispondente al valore

della quota stessa. -----

Nel caso le parti non siano d'accordo sul prezzo o sul valore da attribuire alla quota, questo dovrà essere determinato da un terzo arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale di Verbania; l'arbitratore provvederà alla determinazione del prezzo o valore con equo apprezzamento, ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile.-----

I soci aventi diritto alla prelazione avranno diritto di acquistare tutta la quota o tutti i diritti al prezzo stabilito dall'arbitratore, dandone comunicazione all'offerente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento da consegnarsi alla posta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione dell'arbitratore contenente la determinazione del prezzo. -----

In caso contrario l'offerente potrà trasferire liberamente la quota od i diritti a terzi.-----

Tuttavia, il socio offerente, qualora non intenda cedere al prezzo stabilito dall'arbitratore, dovrà darne comunicazione ai soci aventi diritto alla prelazione, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento da consegnarsi alla posta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale i soci aventi diritto alla prelazione gli abbiano comunicato di voler acquistare. In tal caso, il diniego alla cessione da parte dell'offerente comporta la rinuncia al trasferimento a favore di terzi. -----

In caso di trasferimento della partecipazione sociale senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro soci. -- Ai fini di quanto sopra stabilito, sono equiparati al trasferimento della partecipazione la permuta e la costituzione su di essa di diritti reali o personali di godimento che diano diritto al voto. Si precisa inoltre, che il diritto di prelazione compete ai titolari di diritti sulle partecipazioni che diano diritto all'opzione di cui all'art.2481-bis del Codice Civile. -----

La presente clausola di prelazione e gradimento potrà essere modificata o soppressa solo con il consenso unanime dei soci. -----

Articolo 8) RECESSO DEL SOCIO-----

I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. ----

I soci hanno inoltre diritto di recedere dalla società qualora siano dissenzienti rispetto la decisione dei soci di intraprendere l'esercizio di una attività diversa dall'approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica.-----

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2437-bis del codice civile; precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci, a cura dell'organo amministrativo, nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso produce i propri effetti. -----

Articolo 9) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI-----

Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, previste dalla legge e dal presente statuto, le partecipazioni saranno rimborsate in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio sociale è a tal

fine determinato tenendo conto del suo valore di mercato, compreso l'avviamento, al momento in cui si verifica il suddetto scioglimento; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata da un esperto nominato dal tribunale di Verbania, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 del codice civile.-----

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Si applica a tal fine, l'articolo 2473, comma 4, del codice civile. Si precisa, in particolare, che il rimborso potrà avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, ovvero mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, o anche mediante acquisto da parte di uno o più soci, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni. In ogni caso, comunque, il rimborso mediante acquisto delle partecipazioni presuppone il consenso unanime degli altri soci, e dovrà avere ad oggetto l'intera partecipazione da liquidare.-----

Ove venga individuato l'acquisto della partecipazione quale modalità di rimborso della partecipazione, l'avente diritto alla liquidazione potrà partecipare alla stipula di apposito atto di cessione, da perfezionarsi nel più breve tempo possibile, a favore dei soggetti individuati quali acquirenti, avente forma autentica ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In alternativa, ove l'avente diritto alla liquidazione non sia disponibile alla stipula del suddetto atto di cessione, potranno intervenire, in sua rappresentanza, gli amministratori della società aventi il potere di rappresentare la stessa, con facoltà di contrarre con se' medesimi ove rivestano anche la qualità di acquirenti, dovendosi essi ritenersi investiti, in forza del presente atto, del relativo potere di rappresentanza nei confronti dell'avente diritto alla liquidazione. In ogni caso, il prezzo di acquisto, determinato come sopra, dovrà essere pagato integralmente entro la data di stipula del suddetto atto di cessione. -----

----- TITOLO III-----

----- DECISIONI DEI SOCI -----

Articolo 10) DECISIONI DEI SOCI-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

Articolo 11) DIRITTO DI VOTO -----

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci.-----

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

Articolo 12) ASSEMBLEA DEI SOCI-----

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.-----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. -----

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, ovvero quando la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'assemblea è convocata con avviso che deve pervenire almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.-----

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. -----

Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.-----

Articolo 13) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. -----

Il presidente è assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente, anche non socio.-----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----

Il presidente può ammettere ad assistere all'assemblea anche soggetti estranei alla società.-----

Articolo 14) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEE -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, che può essere trasmessa anche via fax. Se la delega è conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal relativo ordine del giorno. -----

La rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori e sindaci, ove nominati. -----

Per quanto non disposto, si applica l'art.2372 del codice civile. -----

Articolo 15) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI --

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.-----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -----

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. ----

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. -----

Articolo 16) APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI -----

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. -----

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, e delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. -----

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale, e delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. -----

In ogni caso si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo vengono come tali identificati dal Presidente. Il quorum costitutivo è quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea; tuttavia il Presidente dovrà aggiornare il suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione, ove ne venga richiesto anche da un solo socio. -----

Per introdurre, modificare e sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci. -----

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci. -----

Le quote di partecipazione del socio moroso, e quelle del socio che non abbia esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle deliberazioni. -----

Le quote di partecipazione dei soci che volontariamente si siano astenuti sono computate ai fini di cui sopra, e conseguentemente i relativi voti sono considerati come voti contrari. -----

----- TITOLO IV -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

Articolo 17) ORGANO AMMINISTRATIVO -----

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci

da adottarsi in sede di nomina, da un amministratore unico, ovvero da tre amministratori, che dovranno in ogni caso agire collegialmente, intendendosi costituito un consiglio di amministrazione; il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea. -----

Gli amministratori possono essere anche non soci. -----

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Agli stessi potrà inoltre essere attribuito un compenso in misura fissa.-----

Il compenso degli amministratori è stabilito dall'Assemblea. -----

Articolo 18) NOMINA, DURATA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI-----

Gli amministratori sono nominati dai soci; essi restano in carica secondo quanto stabilito all'atto della loro nomina, e comunque per un periodo comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili entro i limiti di legge.-----

Alla cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2385 e 2386 del codice civile. -----

Articolo 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più amministratori delegati: gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e ai sindaci, ove nominati, con cadenza semestrale.-----

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale. A tal fine, il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o, in mancanza, a cura di uno degli amministratori con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno. -----

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano stati informati. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -----

I consiglieri che siano in conflitto di interesse con la società, ai sensi dell'art.2475 - ter, comma 2 del Codice Civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti. -----

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario, e dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Articolo 20) POTERI DI AMMINISTRAZIONE E COMPETENZE

DEI SOCI

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.- In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art.2479 comma 2 del Codice Civile. -----

Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di azienda e rami d'azienda; e l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata ed in società di persone in genere (salvo in ogni caso, il disposto dell'art.2361 del Codice Civile). -----

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci le seguenti operazioni: -----

- l'approvazione di piani programma pluriennali; -----

- l'approvazione della politica generale degli investimenti e delle tariffe; -----

- l'acquisto, la sottoscrizione di azioni o di obbligazioni, anche con warrant;-----

- la vendita, ivi compresi il conferimento e la permuta, di azioni o di partecipazioni in altre società' od altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni, anche con warrant;-----

- l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;-----

- l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; -----

- l'assunzione di partecipazioni in altre imprese aventi oggetto non affine a quello della società'; -----

- l'assunzione di mutui e/o la concessione di garanzie in favore di terzi per importo superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila /00);-----

- il compimento, da parte degli amministratori , di operazioni per le quali sussista un interesse degli amministratori stessi, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.- In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della società', o sulla revoca degli amministratori delegati, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.-----

Gli amministratori potranno nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti. -----

Articolo 21) POTERI DI RAPPRESENTANZA -----

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal Consiglio d'Amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre disgiuntamente al Consigliere al quale il Consiglio d'Amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione. -----

Sarà in ogni caso richiesta la firma congiunta di tutti gli amministratori per le operazioni gestorie riservate o attribuite alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile, ed in ogni caso per gli atti di acquisto, alienazione, concessione o assunzione in godimento di aziende e rami di azienda, e per gli atti di acquisto di partecipazione in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere.-----

----- **TITOLO V** -----

----- **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE** -----

Articolo 22) COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE-----

Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, ovvero qualora i soci decidessero di avvalersi di tale organo di controllo, la gestione della società sarà controllata da un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dai soci, e che sono rieleggibili.-----

In ogni caso, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile, e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento. -----

Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.-----

Articolo 23) REVISORE CONTABILE -----

In alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nominerà per il controllo contabile un revisore, che deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.-----

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. -----

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. -----

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci. -----

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies c.c. -----

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'artt. 2429, comma 2, c.c. -----

----- **TITOLO VI** -----

----- **UTILI D'ESERCIZIO** -----

Articolo 24) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI D'ESERCIZIO -----

Gli utili netti d'esercizio, dedotto il cinque per cento da destinarsi a riserva legale finché questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, saranno ripartiti, salvo diversa decisione dell'assemblea, tra i soci in proporzione alle relative partecipazioni sociali, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2478-bis del codice civile.-----

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato, nel termine fissato dall'assemblea, presso la sede sociale. -----

----- **TITOLO VII** -----

----- **NORME FINALI** -----

Articolo 25) - ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO-----

In caso di affidamento diretto da parte dei Comuni soci alla società dei servizi di cui agli artt. 113 e 113 bis del Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) l'esercizio da parte dei Comuni di un controllo, nei confronti della Società e delle sue partecipate e controllate, analogo a quello esercitato sui propri servizi, viene effettuato

attraverso l'assemblea ordinaria, che a tal fine dovrà essere convocata almeno con frequenza quadrimestrale. In tale veste l'assemblea ordinaria provvede:-----

- alla valutazione del livello di efficienza ed efficacia della gestione del servizio da parte della società, del suo andamento generale e del grado di raggiungimento degli obiettivi, con audizione, almeno due volte l'anno, del Presidente e del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato;-----
- all'approvazione del budget, del piano industriale, del piano degli investimenti e del bilancio pluriennale di previsione; -----
- all'approvazione del budget annuale d'esercizio delle attività direttamente espletate e del budget annuale consolidato con quelli delle società controllate/partecipate; -----
- all'approvazione degli aggiornamenti del budget a seguito di verifica quadrimestrale in corso d'esercizio; -----
- all'approvazione dell'indirizzo strategico e delle più rilevanti operazioni.---

Né il piano industriale, né gli altri documenti programmatici possono essere approvati o attuati dagli organi amministrativi della società prima che siano stati esaminati dall'Assemblea. Gli atti di amministrazione posti in essere in deroga o in contrasto con i documenti approvati dall'assemblea nell'ambito dell'esercizio del "controllo analogo" costituiscono ragione di revoca per giusta causa dell'amministratore che li ha posti in essere.-----

Si procederà alla nomina da parte dell'Assemblea dei soci di una Commissione secondo quanto stabilito da apposito accordo di programma da stipularsi ai sensi dell'articolo 34 del Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Tale Commissione potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, potrà chiedere informazioni all'organo amministrativo ed eserciterà il controllo in itinere dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, con eventuale, successiva relazione ai Comuni. Essa potrà inoltre formulare direttive ed indirizzi all'organo amministrativo che saranno vincolanti per lo stesso nei confronti della Commissione (ferma ogni competenza assembleare). L'incarico di componente la Commissione è gratuito. -----

Tutte le deliberazioni di amministrazione straordinaria che possono essere causa della perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell'affidamento in-house (variazione dell'oggetto sociale, acquisizione di aziende e/o rami di azienda, ecc.) devono essere sottoposti a preventiva approvazione da parte dell'assemblea. -----

Articolo 26) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'-----

La società si scioglie per le cause indicate all'articolo 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge. -----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.-----

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà disgiuntamente

a tutti i liquidatori. -----
Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge. -----

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. -----

Restano salve, per quanto occorrere possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art.2487 del codice civile. -----

Articolo 27) RINVIO-----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti, relative alle società a responsabilità limitata; nonché, in quanto compatibili e per quanto non disciplinato, alle disposizioni di legge in materia di società per azioni. -----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

Firmato: Fernando Basaglia -----

Stefania Scalabrini Notaio L.S. -----